



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Interrogatorio formale, mancata risposta della parte: quale valore probatorio?

L'art. 232 c.p.c. prevede che, in caso di interrogatorio formale, se la parte non si presenta senza giustificato motivo, il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova" rappresentato, nella fattispecie, dalle dichiarazioni dei testi escussi e dalla documentazione prodotta in atti prima indicata. Occorre osservare, infatti, che alla mancata risposta della parte la norma sopra citata ricollega il potere del giudice di ritenere i fatti dedotti come ammessi solo previa combinata valutazione di ogni altro elemento istruttorio a disposizione in base ad una valutazione discrezionale del medesimo giudice, il quale è tenuto a valutare la circostanza della mancata risposta alla luce del più ampio quadro probatorio emergente dagli atti di causa e, quindi, può negare alla stessa qualsiasi rilevanza, specie in presenza di risultanze contrarie, avendo la stessa valore di argomento di prova o di indizio o comunque di elemento istruttorio integrativo o sussidiario idoneo ad incidere sul convincimento del giudice solo in concorso con le

*altre risultanze di causa. Invero, non sconosce questo Giudice l'esistenza di un diverso orientamento che qualifica la fattispecie della mancata risposta all'interrogatorio formale come prova liberamente valutabile, con la conseguenza della sua idoneità a suffragare autonomamente il convincimento del giudice senza bisogno di supporti probatori ulteriori o sulla semplice base della mancata proposizione di prove in senso contrario, ma ritiene che tale orientamento non tenga nel dovuto conto ciò che è imposto dalla norma sopra citata, e cioè che la valutazione del giudice in ordine alla mancata risposta debba avvenire comunque valutato ogni altro elemento di prova in atti; e tale ulteriore elemento di prova è stato fornito con la documentazione in atti e con le dichiarazioni dei testi escussi in ordine alla sussistenza ed alla durata del rapporto di lavoro, alle modalità di espletamento della prestazione, alle mansioni svolte ed all'orario di lavoro svolto.*

NDR: in argomento si veda Cass. 9839/96.

### **Tribunale di Roma, sentenza del 17.6.2020**

*...omissis...*

Risulta documentalmente provato che il ricorrente è stato assunto dalla parte convenuta nel periodo dal 4/10/16 al 30/04/17 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario part time al 20% e con inquadramento nel livello 5° previsto dal CCNL di settore - commercio e terziario per lo svolgimento di mansioni di autista. Parte ricorrente ha chiesto di provare quanto dedotto in ordine al rapporto di lavoro, in particolare con riferimento all'orario di lavoro full time con svolgimento di lavoro straordinario (lun. - sab. dalle ore 6,00 alle 11,00 e dalle 15,00 alle 18,30 e la domenica dalle ore 4,00 alle 10,00), anche mediante interrogatorio formale, che è stato ammesso, e la parte convenuta all'udienza fissata non si è presentata per rispondere all'interrogatorio senza giustificato motivo.

Ciò premesso, ritiene il giudice che la prova dei fatti dedotti debba ritenersi sufficiente atteso che l'art. 232 c.p.c. prevede che, in caso di interrogatorio formale, se la parte non si presenta senza giustificato motivo, il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova" rappresentato, nella fattispecie, dalle dichiarazioni dei testi escussi e dalla documentazione prodotta in atti prima indicata.

Occorre osservare, infatti, che alla mancata risposta della parte la norma sopra citata ricollega il potere del giudice di ritenere i fatti dedotti come ammessi solo previa combinata valutazione di ogni altro elemento istruttorio a disposizione in base ad una valutazione discrezionale del medesimo giudice, il quale è tenuto a valutare la circostanza della mancata risposta alla luce del più ampio quadro probatorio emergente dagli atti di causa e, quindi, può negare alla stessa qualsiasi rilevanza, specie in presenza di risultanze contrarie, avendo la stessa valore di argomento di prova o di indizio o comunque di elemento istruttorio integrativo o sussidiario idoneo ad incidere sul convincimento del giudice solo in concorso con le altre risultanze di causa (Cass. n. 9839/96).

Invero, non sconosce questo Giudice l'esistenza di un diverso orientamento che qualifica la fattispecie della mancata risposta all'interrogatorio formale come prova liberamente valutabile, con la conseguenza della sua idoneità a suffragare autonomamente il convincimento del giudice senza bisogno di supporti probatori ulteriori o sulla semplice base della mancata proposizione di prove in senso contrario, ma ritiene che tale orientamento non tenga nel dovuto conto ciò che è imposto dalla norma sopra citata, e cioè che la valutazione del giudice in ordine alla mancata risposta debba avvenire comunque valutato ogni altro elemento di prova in atti; e tale ulteriore elemento di prova è stato fornito con la documentazione in atti e con le dichiarazioni dei testi escussi in ordine alla sussistenza ed alla durata del rapporto di

lavoro, alle modalità di espletamento della prestazione, alle mansioni svolte ed all'orario di lavoro svolto.

Sulla scorta di tali risultanze ritiene il Giudice che dall'istruttoria orale e documentale espletata debba ritenersi sufficientemente raggiunta la prova che il rapporto di lavoro inter partes abbia avuto la durata e le modalità dedotte in ricorso, compreso l'orario di lavoro.

In ordine all'inquadramento, risulta dall'istruttoria documentale svolta che il ricorrente è stato inquadrato nel livello 5° previsto dal CCNL - commercio e terziario prodotto in atti nell'intero periodo dedotto in ricorso e tale inquadramento non è stato contestato dal ricorrente.

Spettano, quindi, a quest'ultimo le differenze retributive dovute in virtù di quanto accertato in ordine all'orario di lavoro full time con svolgimento di lavoro straordinario rispetto alla retribuzione mensile dichiarata come percepita, per i titoli indicati in ricorso e nei conteggi analitici allegati (retribuzione base, 13<sup>^</sup> e 14<sup>^</sup> mensilità, festività, ferie non godute, lavoro straordinario diurno, festivo e notturno, TFR), in ordine ai quali la parte convenuta debitrice, non essendosi costituita in giudizio, non ha fornito alcuna prova circa il relativo adempimento, come era suo onere, a fronte del lamentato inadempimento.

Infatti la parte convenuta debitrice non ha ottemperato all'onere di provare l'adempimento delle obbligazioni retributive dedotte in ricorso dal ricorrente - creditore in virtù del riparto dell'onere probatorio previsto dall'art. 1218 c.c. e 2697 c.c. e del principio secondo il quale ( Cass. S.U. n.13533 del 30/10/2001) : " In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).

Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.

(Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento) (conf. Cass. n. 826/15).

Sulle differenze dovute, ammontanti complessivamente alle somme specificamente indicate in dispositivo (euro 9271,79 ) ed al cui pagamento deve essere condannata la parte convenuta, spettano gli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione al soddisfo ai sensi dell'art. 429 c.3 c.p.c.

Deve, inoltre, essere rigettata la domanda risarcitoria proposta atteso che il fatto ivi dedotto non può configurare una condotta datoriale di mobbing *omissis*.

Tutto ciò considerato e premesso, ritiene il Giudice che nella fattispecie non sia ravvisabile il dedotto "mobbing" atteso che le allegazioni di parte ricorrente sono relative ad un solo comportamento datoriale in tesi illegittimo. Né la certificazione medica allegata al ricorso attesta la sussistenza del necessario nesso causale tra il

comportamento datoriale illegittimo e la patologia psicologica lamentata. Infine nessuna specifica allegazione risulta svolta in ricorso in ordine ai criteri di quantificazione del danno del quale è stato richiesto il risarcimento.

Tali elementi non consentono di ravvisare i connotati della condotta datoriale lamentata violativa del disposto dell'art. 2087 c.c. quale condotta mobbizzante e, quindi, non sussiste il presupposto fattuale e l'elemento costitutivo della domanda risarcitoria connessa formulata dal ricorrente.

Le spese di lite liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 applicabile *ratione temporis*, debbono essere poste a carico della parte convenuta in virtù della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nel periodo dal 4/10/16 al 30/04/17 con orario full time; per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 9271,79 per i titoli indicati in ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. Rigetta la domanda risarcitoria proposta. Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



**Distribuzione commerciale:** *Edizioni DuePuntoZero*

